Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Martedì, 31 dicembre 1929 - ANNO VIII** **Numero 304**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli supplementi ordinari contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13 — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano. *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosembero & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485 — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum.; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del prossimo gennaio, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento sono sopra indicati.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi sulla Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2816.**

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1929, n. **2150.**

Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere al riordinamento legislativo della materia concernente le concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto per rendere possibile, fra l'altro, sia la regolare esecuzione dei lavori delle linee in costruzione, sia il riassetto tecnico ed amministrativo delle linee in esercizio, talune delle quali presentano deficienze di tale entità da non consentire veruna dilazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Concessioni di costruzione e di esercizio.

Art. 1.

Per le ferrovie pubbliche che saranno concesse in costruzione e in esercizio all'industria privata potrà essere accor-

data una sovvenzione unica chilometrica entro il limite massimo di L. 50,000 per cinquanta anni, oltre la sovvenzione supplementare entro il limite massimo di L. 8000 a chilometro di cui all'art. 7 lettera *a*) del R. decreto 23 maggio 1924, n. 998, per le linee da costruirsi a trazione elettrica.

Per le ferrovie pubbliche d'interesse locale che non costituiscano prolungamento, diramazione e parte comunque di altre ferrovie d'interesse regionale, e che presentino caratteristiche economiche di costruzione e di esercizio, il limite massimo della sovvenzione governativa non potrà superare L. 35,000 a km. se abbiano sede propria e L. 20,000 se insistano per la maggiore parte del loro percorso sù strada ordinaria.

Sono abrogate le disposizioni in vigore per l'assegnazione della sovvenzione governativa a tramvie extraurbane di nuova concessione.

Art. 2.

La sovvenzione governativa, dedotta la parte relativa all'esercizio, sarà liquidabile per quote in base a regolari certificati di avanzamento.

Tali quote avranno decorrenza dalla data di accertamento dei lavori risultante dai rispettivi certificati.

La parte relativa all'esercizio decorrerà dalla data di apertura all'esercizio della linea, o dei singoli tronchi di essa, ove ne sia stata prevista la divisione in tronchi.

Qualora le quote di sovvenzione attribuite alla costruzione della linea vengano vincolate a norma degli articoli 37 e 38 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, a favore di uno o più Istituti o Enti sovventori di capitali, il relativo conguaglio, a linea ultimata ed aperta all'esercizio, sarà effettuato per ciascuno degli Istituti in parola limitatamente al complesso delle quote ad esso spettanti.

Art. 3.

Sarà in facoltà del Governo di corrispondere integralmente o parzialmente in capitale la sovvenzione attribuita alla costruzione della linea, calcolandone il valore attuale al saggio di capitalizzazione previsto nel relativo piano finanziario.

Nei casi in cui parte della sovvenzione stessa sia stata vincolata al servizio delle obbligazioni o a garanzia di operazioni finanziarie a norma degli articoli 36, 37 e 38 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, non ne potrà essere effettuato il pagamento in capitale senza il preventivo consenso degli interessati.

Art. 4.

In deroga dell'art. 30 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il saggio lordo di capitalizzazione sarà stabilito sulla base della media del saggio effettivo d'impiego in titoli del debito pubblico consolidato 3.50 e 5 per cento, risultante dal prezzo medio dei listini ufficiali del semestre anteriore alla trasmissione degli atti al Consiglio superiore dei lavori pubblici od alla Commissione istituita con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, con l'aumento dell'uno per cento, e l'arrotondamento di 0.25 in 0.25 per cento in eccesso o in difetto, secondo che la frazione superi o non superi i 125 millesimi.

Art. 5.

L'ultimo decimo della parte di sovvenzione governativa attribuita alla costruzione della linea non potrà essere vincolato al servizio delle obbligazioni o a garanzia di operazioni finanziarie a norma degli articoli 36, 37 e 38 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, finchè il concessionario non abbia provveduto all'acquisto del materiale rotabile e di esercizio di prima dotazione.

La quota di sovvenzione attribuita all'esercizio servirà anche a garantire gli accantonamenti prescritti nell'atto di concessione, per il rinnovo del materiale d'armamento e del materiale rotabile e d'esercizio, nonchè dei macchinari e della linea aerea per le ferrovie a trazione elettrica, e ne potrà essere sospeso, in tutto o in parte, il pagamento in caso di inadempienza.

Art. 6.

Fermi restando i maggiori termini e le modalità di liquidazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per i casi in essi previsti, la partecipazione ai prodotti netti per le ferrovie sovvenzionate concesse posteriormente alla legge 16 giugno 1907, n. 540, è applicata dopo scaduti cinque anni dall'apertura della linea all'esercizio o dei singoli tronchi di essa, anche se non ne sia stata prevista la divisione in tronchi, ed è calcolata sulla media dei risultati netti dei bilanci degli ultimi tre anni di gestione anteriori a quello a cui la liquidazione si riferisce.

La quota di partecipazione spettante allo Stato sulle ferrovie sovvenzionate o non sovvenzionate, concesse posteriormente alla legge 16 giugno 1907, n. 540, sarà uguale alla metà del prodotto netto eccedente l'interesse legale commerciale aumentato del 2 % computato sul capitale azionario approvato dal Governo, quando sia concessionaria una Società per azioni, o sul capitale di primo impianto e di prima dotazione del materiale mobile e di esercizio negli altri casi, sempre che minor limite d'interesse non sia stabilito nell'atto di concessione.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, sentita la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, saranno emanate le norme, da valere in tutti i casi, per l'accertamento del prodotto netto delle linee concesse, fissando il limite massimo per le spese generali di amministrazione e determinando la natura e l'ammontare dei fondi di riserva, di cui al terzo comma dell'art. 46 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 8.

Su domanda dei concessionari, per le ferrovie già concesse alla data del presente decreto, il Governo ha facoltà, semprechè lo riconosca indispensabile per il regolare andamento del servizio, di procedere con effetto temporaneo:

a) a revisione dei patti di compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi;

b) ad applicazioni della deroga di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Le disposizioni del presente articolo saranno applicabili anche alle tramvie extraurbane già concesse e per le quali sia prevista la compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi.

Art. 9.

In dipendenza della revisione dei patti di partecipazione ai prodotti lordi di cui al precedente art. 8 sarà in facoltà del Governo di adottare speciali provvedimenti in rapporto a ciascuna linea concessa, che venga a beneficiare della revisione medesima, allo scopo di istituire od aumentare i fondi di rinnovo del materiale d'armamento e del materiale rotabile e di esercizio, come pure dei macchinari e della linea aerea per le ferrovie e tramvie a trazione elettrica.

Indipendentemente dalla applicabilità del precedente comma il Governo è autorizzato a procedere, entro i limiti consentiti dalle variazioni verificatesi nei proventi e nelle spese

di esercizio, alla revisione degli atti di concessione in vigore per la modifica dei patti concernenti le quote di rinnovo dei materiali, con effetto anche sulla determinazione del prodotto netto al quale va commisurata la partecipazione dello Stato.

Art. 10.

Le somme di ragione dei fondi di rinnovo, accresciute degli importi ricavati dalla vendita dei materiali fuori uso, saranno costituite in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, le Casse postali di risparmio, la Banca d'Italia o altri Istituti all'uopo autorizzati, in numerario o in titoli a debito dello Stato o da esso garantiti, non oltre tre mesi dalla chiusura dell'anno cui i fondi stessi si riferiscono.

Salva l'appartenenza dei fondi di rinnovo a norma dell'atto di concessione, il deposito dei fondi stessi sarà intestato al concessionario, il quale potrà disporne previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

In caso di ritardo, il deposito dovrà essere integrato dei relativi interessi nella misura del tasso legale commerciale, con decorrenza dal termine anzidetto.

Art. 11.

Fermo restando l'obbligo del concessionario di provvedere alla esecuzione delle opere e delle provviste, cui sono destinati i fondi di rinnovo, indipendentemente dalla sufficienza dei fondi stessi, sarà in facoltà del Governo, nel caso che essi risultassero esuberanti, di autorizzare l'impiego della eccedenza anche per gli incrementi patrimoniali della linea.

Art. 12.

I versamenti delle somme a debito del concessionario, comunque dipendenti dai rapporti di concessione delle linee, dovranno essere fatti dal concessionario stesso in Tesoreria nei termini prescritti dalla legge o fissati dall'Amministrazione con la comunicazione dell'accertamento eseguito a norma delle disposizioni di cui al titolo X, capo IV, del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, numero 1447, nonchè all'art. 3, ultimo capoverso, della legge 27 giugno 1912, n. 638.

Salvo le maggiori sanzioni, di cui alle leggi speciali, dalla scadenza dei termini suddetti e sino al giorno dell'effettivo versamento, decorreranno in favore dell'Erario gli interessi legali di mora, i quali saranno sempre dovuti, anche quando l'Amministrazione si avvalesse della facoltà di concedere il ratizzo del debito del concessionario.

Qualora il concessionario non versi tempestivamente in Tesoreria le somme dovute all'Erario, per la riscossione del credito principale e dei suoi accessori il Ministero delle finanze si avvarrà della speciale procedura stabilita per la riscossione delle tasse di registro, dandone incarico al competente ufficio di registro.

Art. 13.

Salvo quanto potrà essere stabilito per i servizi automobilistici, ogni azienda esercente pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata dovrà avere una propria direzione di esercizio.

Il direttore di esercizio dovrà essere di gradimento del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, e rappresenterà l'azienda nei rapporti col Ministero medesimo relativi alla gestione della linea.

Art. 14.

Per tutte le ferrovie concesse, in caso di decadenza sia in corso di costruzione sia durante l'esercizio, il Governo avrà la facoltà di provvedere anche mediante licitazione o trattativa privata per il completamento e per l'esercizio della linea, in deroga agli articoli 181, 182, 183 e al secondo comma, ultima parte, dell'art. 184 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 15.

Il Governo corrisponderà al concessionario decaduto un compenso uguale al prezzo delle opere e delle provviste eseguite, stimate indipendentemente dalla loro destinazione alla ferrovia da arbitri inappellabili, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato.

Per le linee già aperte all'esercizio saranno anche detratti dal compenso come sopra determinato gli ammortamenti effettuati con i prodotti dell'esercizio, le quote di sovvenzione governativa e le offerte degli enti locali riservate all'esercizio e non occorse per esso, nonchè l'eventuale passività media di esercizio calcolata in base ai risultati di gestione dell'ultimo quinquennio, o di quel minore periodo in cui l'esercizio sia stato eseguito, e ragguagliata al tempo rimasto a decorrere sino al termine previsto per la scadenza della concessione; in nessun caso il compenso così risultante potrà superare l'indennità che spetterebbe al concessionario qualora, in luogo della decadenza, si procedesse al riscatto della linea.

Il compenso al concessionario decaduto non potrà mai superare la minor somma tra la spesa tenuta a base degli atti di concessione e quella effettivamente erogata per le opere e provviste eseguite, dedotte le somme eventualmente già corrisposte dallo Stato e dagli enti locali.

Art. 16.

Il Governo è autorizzato a provvedere alla unificazione dei patti di concessione di più linee fra loro congiunte o interferenti che, sebbene concesse separatamente, siano di pertinenza del medesimo concessionario, qualora i rispettivi atti di concessione siano regolati dalle stesse norme legislative di carattere fondamentale.

Il Governo è inoltre autorizzato a emanare norme per il raggruppamento organico dei servizi di trasporto concessi all'industria privata anche se appartenenti a concessionari diversi, con la eventuale integrazione di linee o tronchi di linee secondarie esercitate dallo Stato, stabilendo i criteri per la unificazione dei patti di concessione e di esercizio, e per la regolazione dei rapporti fra i vari enti interessati, sentiti i corpi consultivi, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna e la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Art. 17.

Le tariffe pei trasporti sulle ferrovie concesse non saranno, di regola, superiori a quelle vigenti sulle ferrovie dello Stato, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 123 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, numero 1447, e sempre che le pendenze da superare non richiedano sistemi speciali di trazione.

Qualora negli atti di concessione sia prescritta l'eguaglianza delle tariffe con quelle in vigore sulle ferrovie dello Stato, tale eguaglianza sarà sempre riferita alle basi nette di tariffa, escluse le tasse e sovratasse e le maggiorazioni aventi particolare e diversa destinazione, tanto in vigore sulle ferrovie dello Stato quanto sulla ferrovia concessa.

Art. 18.

I prospetti delle tariffe e condizioni di trasporto, coi relativi prontuari dei prezzi, dovranno trovarsi permanentemente a disposizione del pubblico nelle stazioni, in luogo nel quale possano essere agevolmente veduti da chiunque vi abbia interesse.

Le variazioni alle tariffe e condizioni di trasporto dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, e non saranno applicabili prima che siano state portate a cognizione del pubblico a norma del precedente comma.

Le contravvenzioni alle suddette disposizioni sono punite con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000, estensibili fino a lire 10,000 in caso di recidiva; saranno inoltre devoluti allo Stato i maggiori introiti eventualmente conseguiti dall'Azienda per effetto delle abusive variazioni di tariffe e condizioni di trasporto.

Art. 19.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata ed in loro rappresentanza i rispettivi direttori di esercizio hanno l'obbligo, qualunque incidente si verifichi contro la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, anche se non ne derivi alcun danno alle persone o alle cose, di darne immediata informazione telegrafica tanto al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, quanto al competente Circolo ferroviario d'ispezione, e di inviare a quest'ultimo, non più tardi di tre giorni dal fatto, un particolareggiato rapporto, con la indicazione dei provvedimenti adottati.

I direttori di esercizio dovranno inoltre disporre in ogni caso per una accurata inchiesta da eseguirsi non più tardi di cinque giorni dal fatto, invitando a intervenirvi il competente Circolo ferroviario d'ispezione, il quale peraltro, nei casi di minore importanza e ove ne sia fatta proposta motivata dall'Azienda, potrà consentire che l'inchiesta non abbia luogo.

Le contravvenzioni alle suddette disposizioni sono punite con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000, estensibili a L. 10,000 in caso di recidiva.

Art. 20.

Per le controversie che eventualmente sorgessero fra Stato e concessionario in dipendenza dell'applicazione del presente decreto si procederà ai termini dell'atto di concessione e, qualora manchi apposita norma nell'atto stesso o essa non risulti applicabile, mediante arbitrato.

Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetterà la presidenza del Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i componenti del Consiglio medesimo.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà suscettibile di appello nè di ricorso per cassazione.

Art. 21.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, verranno stabilite le norme e le condizioni che dovranno essere osservate nella compilazione dei progetti tecnici da esibirsi con le domande di concessione, e verrà fissata l'entità delle somme che con la presentazione delle domande stesse dovranno essere versate a fondo perduto per la relativa istruttoria.

Art. 22.

E' vietato l'appalto generale a corpo delle opere costituenti la linea concessa.

Nel caso di subconcessione o cessione della sola costruzione della linea, nonostante il riconoscimento del Governo, da chiedersi preventivamente, resterà ferma, nei confronti dello Stato, la responsabilità sussidiaria del concessionario per tutte le deficienze che risultassero imputabili alla esecuzione delle opere.

Art. 23.

E' in facoltà del Governo di procedere alla concessione, sulla base della scissione del piano finanziario e con le modalità previste dai Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1337, 31 agosto 1921, n. 1222, e 6 febbraio 1923, n. 431, nei riguardi di quelle ferrovie per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia già stata completamente ultimata la prescritta istruttoria.

Per le ferrovie in costruzione o ancora da concedersi con la scissione del piano finanziario, la parte di annualità eccedente il limite massimo di una delle quote di sovvenzione afferenti i due gruppi di opere, riversata nei limiti di capienza dell'altra, potrà essere liquidata in proporzione ai lavori, cui essa si riferisce.

CAPO II.

Concessioni di sola costruzione.

Art. 24.

Il Governo è autorizzato a concedere in sola costruzione mediante asta pubblica, licitazione o trattativa privata, con la stessa procedura vigente per le ordinarie concessioni di ferrovie, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, le ferrovie principali necessarie al completamento della rete di Stato.

Per la costruzione di tali ferrovie verrà corrisposta al concessionario, per la durata non maggiore di anni 50, una sovvenzione annua comprensiva degli interessi e dell'ammortamento del costo della linea risultante dalla stima dei lavori allegata al progetto esecutivo.

Alla sovvenzione per la concessione di sola costruzione saranno applicabili tutte le norme riguardanti la parte della sovvenzione attribuita alla costruzione nelle ordinarie concessioni di ferrovie e la provvista dei capitali all'uopo occorrenti.

Art. 25.

E' in facoltà del Governo di stabilire negli atti di concessione di sola costruzione, avuto riguardo all'entità ed alla natura dei lavori, che la determinazione dei prezzi possa effettuarsi, anzichè per l'intera linea, per singoli tratti di essa, la costruzione dei quali sia prevista di una durata non inferiore a due anni.

In tal caso anche la sovvenzione governativa sarà determinata per ciascun tratto di linea in base al costo relativo, salvo conguaglio a linea ultimata.

Qualora il concessionario non accetti la sovvenzione governativa nella misura determinata dall'Amministrazione, questa potrà disporre che la concessione resti efficace per i soli tratti di linea per i quali sia già stata regolarmente autorizzata l'esecuzione.

Qualora l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di cui al precedente comma, la controversia sarà deferita al Collegio arbitrale di cui all'art. 20 del presente decreto, e, in tal caso, il concessionario non potrà esimersi dal dar corso ai lavori, per i quali gli verrà provvisoriamente corrisposta la sovvenzione nella misura anzidetta, fino alla risoluzione della controversia medesima.

Art. 26.

Non sono applicabili alle concessioni di sola costruzione gli articoli 49 e 50 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, riguardanti i diritti di

privilegio e di prelazione rispettivamente per le linee parallele alla ferrovia concessa e per quelle che si diramino da essa o la interseсhino o ne costituiscano un prolungamento.

Art. 27.

Le economie sulla spesa prevista, dipendenti da varianti proposte dal concessionario ed approvate dal Governo, sono assegnate per un terzo al concessionario e per due terzi allo Stato, con una corrispondente riduzione dell'ammontare della sovvenzione governativa.

Se invece, approvato il progetto esecutivo, siano dal Governo richieste varianti ed aggiunte che importino maggiore o minore spesa, l'ammontare della sovvenzione sarà proporzionalmente variato.

Art. 28.

Sulle somme di spettanza del concessionario, fatta eccezione delle annualità di sovvenzione vincolate a norma degli articoli 36 e 37 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, lo Stato potrà sempre rivalersi per i danni di cui all'art. 1639 del Codice civile, verificatisi nel decennio dall'approvazione del collaudo finale della linea.

Art. 29.

Sono estese alle concessioni di sola costruzione le disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del presente decreto.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel capo IV del titolo II del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che non siano riportate nel presente decreto.

CAPO III.

Disposizioni speciali.

Art. 30.

Sarà in facoltà del Governo, per quelle linee attualmente in esercizio che, a suo giudizio, non siano più rispondenti ai bisogni della regione servita a causa delle loro caratteristiche di costruzione e di esercizio, d'imporre al concessionario i lavori e gli incrementi patrimoniali che riterrà necessari, verso un congruo corrispettivo, da determinarsi in base ad un piano finanziario nel quale sarà tenuto conto delle previsioni di esercizio relative alle economie e ai maggiori introiti che potranno essere conseguiti in dipendenza dei nuovi impianti.

Tale corrispettivo non potrà superare la sovvenzione chilometrica di L. 20,000 per la durata di anni 50 per le ferrovie, e quella di L. 12,000 per la durata di anni 35 per le tramvie, o il corrispondente valore attuale, senza pregiudizio dell'applicabilità delle norme di cui ai Regi decreti 23 maggio 1924, n. 998, e 3 aprile 1926, n. 757, nei casi di trasformazione dei sistemi di trazione.

Ai tronchi ferroviari da eseguirsi per intero in aggiunta ed a coordinamento degli impianti esistenti, saranno applicabili, nei riguardi del contributo dello Stato, le norme vigenti per le ordinarie concessioni di ferrovie; ai tronchi tramviari di nuova costruzione potrà invece essere accordato il contributo soltanto entro i limiti previsti nel precedente comma per le tramvie.

Art. 31.

Qualora il concessionario si rifiuti di dare esecuzione alla intimazione relativa alle nuove opere e provviste, il Governo potrà procedere al riscatto della linea, senza bisogno di previa diffida, anche se non siano maturati i termini stabiliti per il riscatto medesimo, o questo non sia previsto nell'atto di concessione.

Art. 32.

Per la determinazione del corrispettivo di riscatto, salvochè nell'atto di concessione sia diversamente stabilito, sarà applicato l'art. 188 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, qualora al momento del riscatto risulti scaduto il termine contrattuale, o, in mancanza di questo, il trentennio dal giorno di apertura della linea al pubblico esercizio.

Nel caso invece che i termini anzidetti non siano ancora scaduti, e semprechè nell'atto di concessione non sia diversamente stabilito, lo Stato corrisponderà una indennità costituita dalla parte non ancora ammortizzata del costo degli impianti fissi, aumentata o diminuita della metà del valore capitale corrispondente, al saggio di cui all'art. 4 del presente decreto, all'utile netto o alla perdita netta conseguita in media nell'ultimo quinquennio di esercizio e ragguagliata al tempo rimasto a decorrere sino al termine previsto per la scadenza della concessione. Oltre a ciò lo Stato corrisponderà, al prezzo di stima, l'importo degli oggetti mobili e delle provviste indicate all'art. 187 del citato testo unico.

La totale indennità verrà poi diminuita in relazione alle deficienze eventualmente riscontrate negli impianti fissi, e che siano comunque imputabili al concessionario.

Per le controversie circa la misura del corrispettivo, sia nel caso di ottemperanza all'ingiunzione, sia nel caso di riscatto, si procederà a norma dell'art. 20 del presente decreto.

Art. 33.

Le norme di cui ai precedenti articoli 30, 31 e 32 saranno applicabili anche alle tramvie extraurbane che abbiano in origine formato oggetto di concessione da parte degli enti interessati.

In tal caso verranno previamente sentiti gli enti locali in parola, anche agli effetti della regolazione dei rapporti patrimoniali derivanti dall'applicazione delle norme anzidette.

Art. 34.

Effettuandosi il riscatto, la linea potrà nuovamente essere concessa all'industria privata, col contributo dello Stato in sovvenzione o in capitale, entro i limiti di cui al precedente art. 30, per i lavori e gli incrementi patrimoniali ritenuti necessari, in aggiunta alla eventuale sovvenzione di esercizio, nella misura chilometrica già assegnata in favore del precedente concessionario.

Art. 35.

All'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 998, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito il seguente:

« Per l'elettrificazione delle ferrovie concesse e delle tramvie extraurbane a vapore esistenti, e per l'adozione in genere, sulle linee stesse, di sistemi di trazione diversi da quello a vapore anche se non richiedano l'uso degli impianti fissi, oltre le proroghe consentite dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, potrà essere accordata, per ogni chilometro di linea da esercitare col nuovo sistema di trazione, una sovvenzione entro il limite massimo di lire 10,000, per la durata di anni 50 per le ferrovie e di anni 35 per le tramvie, con decorrenza dalla data di attivazione del nuovo sistema in parola ».

E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262.

Art. 36.

I luoghi di produzione e quelli di raccolta e di prima lavorazione del legname sono considerati stabilimenti commerciali e industriali agli effetti degli articoli 54 e 55 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, numero 1447.

Art. 37.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a disciplinare la materia relativa alle caratteristiche esteriori da conferirsi, entro i termini che saranno da esso stabiliti, alle vetture delle tramvie urbane, alle autovetture in servizio pubblico su linee automobilistiche urbane ed extraurbane, e alle autovetture in servizio pubblico da piazza, nonchè all'uniforme dei conducenti e in genere del personale in servizio su detti veicoli, sentito per i servizi urbani il Ministero dell'interno.

I contravventori alle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le comunicazioni in virtù del precedente comma sono passibili dell'ammenda da L. 100 a L. 1000, ove si tratti di autovetture da piazza, e da L. 1000 a L. 10,000 negli altri casi. Persistendo il contravventore nel non adempiere alle intimazioni fattegli, il Ministro per le comunicazioni, sentito sempre per i servizi urbani il Ministero dell'interno, può sospendere l'esercizio ed anche revocare la concessione o l'autorizzazione data per le linee tramviarie ed automobilistiche e può disporre affinchè sia ritirata la licenza di circolazione per le autovetture da piazza.

Art. 38.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle in vigore del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dei provvedimenti legislativi successivamente emanati in materia di servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata, apportandovi le eventuali modifiche che risultassero all'uopo opportune, fatta eccezione della materia tributaria, con facoltà anche di aumentare le penalità pecuniarie in essi comminate sino al quintuplo della misura prevista e di stabilirle sino al massimo di L. 10,000 nei casi in cui non siano previste.

Art. 39.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 122. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2817.**

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. **2161.**

Approvazione del nuovo statuto organico della Lega navale italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 febbraio 1907, col quale la Lega navale italiana è stata eretta in ente morale;

Veduta la deliberazione, in data 15 novembre 1929, del commissario straordinario della Lega predetta;

Veduto il nuovo testo di statuto dell'Ente, proposto in sostituzione di quello approvato con R. decreto 4 marzo 1928, n. 651;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo testo dello statuto organico della Lega navale italiana, composto di diciotto articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 133. — FERZI.

Statuto della Lega navale italiana.

Art. 1.

Costituzione dell'Associazione.

La Lega navale italiana, costituita a Spezia il 2 giugno 1899 sotto l'Alto Patronato di S. M. il Re, eretta in ente morale il 28 febbraio 1907, col presente statuto, approvato dal Regio Governo, viene ricostituita come unico organo nazionale di propaganda marinara riconosciuto dallo Stato.

L'Associazione ha la sua sede centrale in Roma.

Art. 2.

Scopo dell'Associazione.

Formano scopo precipuo dell'Associazione tutte le manifestazioni atte a ringagliardire la coscienza marinara degli Italiani.

Principali fra tutte:

1° la propaganda intesa a far conoscere l'importanza del fattore marittimo nella vita nazionale;

2° la formazione di una coltura marinaresca nelle generazioni più giovani per prepararle ad una esatta valutazione di questo fattore;

3° i ludi nautici come efficacissimo mezzo di educazione fisica e morale e come incitamento all'amore del mare;

4° lo studio e la divulgazione di tutti i problemi relativi all'incremento marittimo della Nazione.

Art. 3.

Organi dell'Associazione.

L'Associazione ha i seguenti organi:

Sede centrale:

Direttorio - con sede in Roma.

Organi periferici:

Italia:

Sedi provinciali - Fiduciario con sede nei capoluoghi di Provincia;

Sezioni - Comitato direttivo;

Delegazioni - Delegato.

Estero e Colonie:

Sedi all'estero e Colonie - Fiduciario con sede nelle capitali;

Sezioni - Comitato direttivo;

Delegazioni - Delegato.

Delegati viaggianti.

Come organo solo consultivo, sarà costituita una Consulta da convocarsi quando ritenuto necessario dal Direttorio.

Art. 4.

Direttorio.

Un Direttorio composto da un presidente, da un vice-presidente e sei membri costituisce l'organo direttivo dell'Associazione.

Il presidente, il vice-presidente ed i sei membri sono nominati con decreto del Capo del Governo.

Il Direttorio nominerà nel suo seno il tesoriere, ed il presidente ripartirà fra i rimanenti membri, a seconda delle necessità, la direzione delle diverse attività dell'Associazione.

Il presidente è il capo dell'Associazione ed è coadiuvato nell'esplicazione del suo mandato dal vice-presidente che lo sostituisce in tutte le sue mansioni durante le sue assenze, o per sua delegazione.

Il vice-presidente ha la direzione e responsabilità di tutto l'andamento dell'Associazione, secondo le direttive impartite dal presidente.

I membri del Direttorio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Sarà provveduto di volta in volta, con decreto del Capo del Governo, alle sostituzioni dei membri del Direttorio, che si rendessero inadatti per condizioni di salute, per poco rendimento, o per qualsiasi ragione di incompatibilità.

Il Direttorio si riunisce ordinariamente una volta al mese; straordinariamente quando ritenuto necessario dal presidente.

Di ciascuna adunanza del Direttorio sarà redatto verbale, con brevi relazioni sui vari argomenti trattati, sulle singole proposte presentate e discusse, e sulle relative decisioni del presidente.

L'organico, il trattamento economico e le attribuzioni dei funzionari della Sede centrale saranno stabiliti con deliberazioni del presidente, sentito il parere del Direttorio.

Alle sedute del Direttorio, quando ritenuto necessario dal presidente, potrà intervenire il presidente dell'U.M.I.

Art. 5.

Consulta.

Per lo studio di speciali questioni di propaganda marinara o dei più importanti problemi riguardanti l'incremento marittimo della Nazione, il presidente sottoporrà all'approvazione del Capo del Governo la nomina di una Consulta composta di 18 membri e cioè:

1° del presidente della L.N.I., presidente;

2° del vice-presidente della L.N.I., vice-presidente;

3° 4° 5° 6° 7° 8° dei sei membri del Direttorio, membri;

9° del presidente dell'U.M.I., membro;

10° di un rappresentante del P.N.F., membro;

11° di un rappresentante dell'O.N.B., membro;

12° di un rappresentante del Ministero della marina, membro;

13° di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, membro;

14° di un rappresentante del Ministero delle corporazioni, membro;

15° di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale, membro;

16° di un rappresentante del Ministero degli affari esteri, membro;

17° di un rappresentante del Ministero delle colonie, membro;

18° di un rappresentante della Federazione della gente di mare, membro.

Alle funzioni di segretario della Consulta sarà destinato dal presidente un funzionario della Sede centrale.

I membri della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Quando lo ritenga opportuno, il presidente potrà aumentare temporaneamente il numero dei componenti della Consulta, invitando a prendere parte ai suoi lavori i rappresentanti di altri Ministeri o di enti pubblici e privati o personalità di speciale competenza, in rapporto degli argomenti da trattare.

Art. 6.

Fiduciari.

I fiduciari sia in Italia che all'estero e Colonie sono nominati dal presidente, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Loro còmpito è l'organizzazione dei centri di propaganda marinara nelle rispettive Provincie e Stati, la direzione e la sorveglianza del lavoro che svolgono gli organi della L.N.I. nell'àmbito della loro giurisdizione.

Art. 7.

Sezioni.

Il presidente, su proposta dei competenti fiduciari, delibererà la costituzione di Sezioni della Lega navale nei Comuni del Regno e nei centri delle Colonie e all'estero, dove risulti opportuno per il numero dei soci ed ai fini della propaganda marinara.

I fiduciari nomineranno sotto la loro responsabilità i Comitati direttivi ed i revisori dei conti delle Sezioni della loro giurisdizione dandone comunicazione alla Sede centrale.

I Comitati direttivi saranno composti di un numero pari di membri adeguato all'importanza ed agli speciali còmpiti delle Sezioni. Il fiduciario designerà il presidente ed il vice-presidente ed il Comitato direttivo nominerà nel suo seno il tesoriere.

I revisori dei conti dovranno essere due effettivi ed uno supplente.

I componenti i Comitati direttivi dureranno normalmente in carica tre anni, i revisori dei conti quattro. Tutti potranno essere riconfermati nelle loro cariche, o sostituiti in qualsiasi momento dal fiduciario, che ne darà comunicazione alla Sede centrale.

Per il loro ordinamento le Sezioni potranno compilare dei regolamenti interni, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Direttorio.

Art. 8.

Delegati.

Nei Comuni del Regno e nelle città all'estero e Colonie dove non esistono Sezioni, i fiduciari procederanno alla nomina di delegati dandone comunicazione alla Sede centrale, con l'incarico di curare l'inscrizione dei soci ed il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

I delegati dipendono direttamente dal fiduciario.

Il presidente nominerà i delegati viaggianti, i quali dipendono direttamente dalla Sede centrale.

Art. 9.

Ufficio stampa.

L'Associazione pubblicherà un periodico illustrato dal titolo « L'Italia Marinara ». Esso sarà distribuito gratuitamente a tutti i soci che ne hanno diritto a norma dell'articolo 11 e verrà messo in vendita al pubblico.

Il periodico sarà diretto da un direttore nominato dal presidente.

Egli proporrà al presidente, dal quale dipende, la redazione per il funzionamento del periodico.

Il direttore del periodico sarà anche capo dell'Ufficio stampa dell'Associazione.

L'Ufficio stampa, ai fini della propaganda navale, si manterrà in contatto ed agirà in pieno accordo con l'Ufficio stampa del Capo del Governo e del Partito Nazionale Fascista.

Il periodico terrà una contabilità propria delle sue rendite e spese, e compilerà un bilancio indipendente da quello dell'Associazione, bilancio che dovrà essere controllato dal Collegio dei revisori dei conti ed inquadrato nel bilancio generale dell'Associazione.

Art. 10.

Congressi.

L'Associazione terrà ogni anno un Congresso ordinario al quale interverranno i membri del Direttorio, i fiduciari ed i presidenti di Sezione. Altri Congressi straordinari potranno essere convocati in circostanza di speciale importanza per l'attività a scopo dell'Associazione.

Ai Congressi ordinari e straordinari potranno intervenire anche i delegati e tutti i soci di qualsiasi categoria ad eccezione degli aggiunti, e le persone o i rappresentanti degli enti invitati dal presidente per ragioni di speciale competenza, in considerazione degli argomenti da trattare.

Le norme per lo svolgimento dei Congressi saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione del presente statuto.

Art. 11.

Dei soci.

Possono essere soci della Lega navale italiana:

a) i cittadini italiani di ambo i sessi, residenti nel Regno, nelle Colonie ed all'estero, di incensurabile condotta morale e di fede politica conforme ai principî fondamentali del Regime Fascista;

b) gli Enti statali e parastatali, le Associazioni unitarie di categoria, le Confederazioni, le Federazioni, i Sindacati, le Associazioni in generale, le Società e le ditte industriali e commerciali, le pubbliche scuole e gli istituti privati di educazione, le singole navi militari, mercantili e da diporto.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie: benemeriti, vitalizi, ordinari, aggregati, aggiunti.

Il regolamento stabilirà le quote annue dei soci ordinari, ed il contributo unico dei soci vitalizi, residenti nel Regno, nelle Colonie ed all'estero.

I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento di alcuna quota sociale.

La qualità di soci aggregati potrà essere conferita dal Direttorio, con una quota sociale ridotta, agli studenti, agli operai, ai militari di bassa forza, ed al personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.

I soci benemeriti, vitalizi, ordinari, aggregati, hanno tutti diritto al periodico sociale.

Potranno essere inscritti come soci aggiunti, col pagamento di una quota inferiore a quella dei soci aggregati, ma senza diritto al periodico sociale, i componenti delle famiglie i cui capi siano soci benemeriti, vitalizi, ordinari.

Art. 12.

Dovere dei soci.

I soci della Lega navale italiana contraggono il dovere morale di essere propagandisti dell'idea marinara nell'interesse supremo della Patria.

Art. 13.

Nomina, inscrizione e radiazione dei soci.

Le domande di ammissione a soci della Lega navale italiana debbono essere presentate dagli interessati alle sedi provinciali, alle sedi all'estero e Colonie, alle Sezioni, o alle Delegazioni dei luoghi di loro residenza.

Le ammissioni sono subordinate all'approvazione dei competenti fiduciari dell'Associazione, che ne sono personalmente responsabili, e debbono essere notificate alla Sede centrale (nei moduli prescritti dal regolamento) che può revocarle a suo insindacabile giudizio.

I soci dovranno essere sempre inscritti alla Sezione o Delegazione dei luoghi di loro residenza ed, in mancanza di esse, presso le Sezioni o Delegazioni viciniori.

Di conseguenza gli organi periferici dovranno sempre comunicare alla Sede centrale i cambiamenti di residenza dei soci e contemporaneamente provvedere al passaggio di detti soci alle Sezioni o Delegazioni competenti.

I soci non aventi residenza fissa abituale e quelli residenti all'estero e nelle Colonie dove non esistono organi periferici dell'Associazione saranno inscritti alla Sezione di Roma che ne terrà ruolo a parte come una Delegazione speciale.

E' di esclusiva competenza del presidente la nomina dei soci benemeriti.

Le dimissioni dei soci debbono essere inviate con lettera raccomandata agli organi periferici d'inscrizione, prima del 31 ottobre di ciascun anno. Trascorso tale termine, i soci dimissionari dovranno pagare la quota sociale per l'anno successivo.

La radiazione dei soci per indegnità, incompatibilità o morosità è devoluta ai fiduciari, che ne dovranno subito informare la Sede centrale spiegandone le ragioni.

Contro tale deliberazione gli interessati potranno avanzare ricorso al Direttorio centrale, entro un mese dalla notifica della radiazione.

Art. 14.

Patrimonio ed amministrazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo in capitale intangibile e da un fondo in capitale circolante.

A) Il fondo in capitale intangibile è formato dalle quote dei soci vitalizi, dei soci benemeriti, dei lasciti, elargizioni ed erogazioni fatte all'Ente, e da tutte quelle entrate per sopravvenienze attive od altro che dal presidente fossero ritenute opportunamente capitalizzabili;

B) Il capitale a fondo intangibile deve essere investito, a cura del tesoriere, in titoli nominativi garantiti dallo Stato con intestazione all'Ente Lega navale, oppure nell'acquisto di beni immobili, previa deliberazione del presidente in seguito a parere favorevole del Direttorio ed osservate le disposizioni della legge del 5 giugno 1850, numero 1037;

C) Il capitale intangibile non può essere toccato salvo contraria deliberazione presa dal presidente in seguito a parere favorevole del Direttorio, qualora i fondi del capitale circolante risultassero eventualmente insufficienti alle spese, ed allo svolgimento di quell'opera di propaganda che è scopo dell'Associazione.

Le deliberazioni del presidente cui ai commi *B*) e *C*) saranno sottoposte all'approvazione della Presidenza del Consiglio.

Il fondo in capitale circolante è formato:

1° dal contributo dello Stato nella misura e nella forma che saranno determinate dal Capo del Governo di concerto con i Ministri interessati. Tale contributo sarà stabilito per ogni esercizio finanziario, o per più esercizi, in rapporto allo sviluppo raggiunto dall'Associazione;

2° dagli interessi del capitale intangibile;

3° dai proventi per manifestazioni, gare e festeggiamenti indetti dalla Sede centrale;

4° dalle quote dei soci devolute dagli organi periferici alla Sede centrale;

5° dalle entrate ordinarie in generale e da qualsiasi sopravvenienza attiva ed avanzi del bilancio, salvo quelle che il presidente deliberasse di trasferire a capitale intangibile.

Con i fondi di cui sopra il presidente provvede a tutte le spese inerenti al funzionamento dell'Associazione.

Art. 15.

Proventi e bilanci degli organi periferici.

Spettano agli organi periferici i proventi che saranno stabiliti dal regolamento.

Le sedi provinciali in Italia, le sedi all'estero e Colonie e le Sezioni terranno un bilancio proprio secondo le norme del regolamento interno.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno le sedi provinciali, le sedi all'estero e Colonie e le Sezioni dovranno trasmettere alla Sede centrale, le seconde a mezzo del fiduciario, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, con una relazione morale e finanziaria.

I bilanci consuntivi delle Sezioni dovranno essere accompagnati dalla relazione dei revisori dei conti di ciascuna Sezione.

Il presidente potrà integrare i bilanci degli organi periferici con assegnazioni di fondi in rapporto alla loro attività ed alle necessità di sviluppo dell'Associazione.

Art. 16.

Tesoriere.

Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità dei fondi patrimoniali dell'Associazione.

Come capo dell'amministrazione invigila sulla esatta tenuta dei libri contabili, prepara il bilancio annuale e consuntivo e preventivo, compila la relazione finanziaria che dovrà essere approvata dal Direttorio.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente nomina un Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri ordinari e due supplenti.

Tali revisori dureranno in carica quattro anni e potranno essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti sorveglia la contabilità e la gestione finanziaria ed amministrativa, verifica se le spese sono giustificate in rapporto al bilancio preventivo ed alle deliberazioni del presidente, e trascrive in apposito libro dei verbali i risultati delle verifiche e quegli eventuali rilievi e riserve che crede di fare, nell'interesse dell'Associazione, sia dal punto di vista contabile, che da quello statutario.

I revisori dei conti saranno, quando occorre, chiamati dal presidente per riferire su questioni interessanti la gestione finanziaria dell'Associazione.

Art. 18.

Regolamento.

Al presente statuto sarà annesso apposito regolamento, alla compilazione del quale provvederà il presidente, sentito il parere del Direttorio, con facoltà di apportarvi in seguito le modifiche che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2818.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2158.

Revoca della concessione delle ferrovie Schio-Torrebelvicino e Schio-Piovene-Arsiero, e della concessione del tronco Rocchette-Asiago della ferrovia Thiene-Rocchette-Asiago; ed approvazione della convenzione 26 ottobre 1929 per la concessione della trasformazione e dell'esercizio delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Rocchette-Arsiero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 dicembre 1883, n. 1835 (serie 3ª), mediante il quale venne approvata la convenzione 1° dicembre stesso anno per la concessione alla Società in accoman-

dita per ferrovie economiche nel circondario di Schio (la cui ragione sociale è stata successivamente mutata in quella di Società anonima ferrovie Nord-Vicenza) della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione ridotta da Schio a Torrebelvicino e da Schio a Piovene con prolungamento ad Arsiero;

Visto il Nostro decreto 3 ottobre 1904, n. 728, col quale venne approvata la convenzione 30 luglio 1904 per la concessione, alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione normale da Thiene a Rocchette ed a sezione ridotta da Rocchette ad Asiago;

Ritenuto che mediante contratto 16 luglio 1907 (rogito Maratti dott. Antonio di Vicenza) la Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane ha ceduto alla Società ferrovie Nord-Vicenza la concessione del tronco Rocchette-Asiago della nominata ferrovia Thiene-Asiago; e che il Ministero dei lavori pubblici con nota 9 gennaio 1909, n. 6419, div. 9ª, ha riconosciuta detta cessione;

Visto l'atto in data 19 agosto 1929-VII (rogito dott. Lorenzo Canal fu Pietro, da Padova) col quale il curatore della fallita Società anonima ferrovie Nord-Vicenza ha dichiarato di rinunciare alla concessione delle linee Schio-Torrebelvicino, Schio-Piovene-Arsiero e del tronco ferroviario Rocchette-Asiago;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, numero 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1228, che ha autorizzata la stipulazione della convenzione-capitolato per la sistemazione delle ferrovie Nord-Vicenza;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la concessione delle ferrovie Schio-Torrebelvicino e Schio-Piovene-Arsiero, fatta alla Società in accomandita per ferrovie economiche nel circondario di Schio (mutatasi successivamente in Società anonima ferrovie Nord-Vicenza) con convenzione 1° dicembre 1883, approvata con R. decreto 13 dicembre 1883, n. 1835 (serie 3ª); nonchè la concessione del tronco Rocchette-Asiago della ferrovia Thiene-Rocchette-Asiago, concessa mediante convenzione 30 luglio 1904, approvata con R. decreto 3 ottobre 1904, n. 728, alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 26 ottobre 1929-VII, tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, per la concessione della trasformazione e dell'esercizio delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Rocchette-Arsiero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 130. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2819.

REGIO DECRETO 25 novembre 1929, n. 2159.
Separazione del patrimonio e reparto delle attività e passività fra le provincie di Gorizia, Trieste e Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53, nonchè il Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584;

Vedute le deliberazioni 30 dicembre 1927 e 31 gennaio 1928 del commissario straordinario per l'Amministrazione provinciale di Gorizia, 5 gennaio 1928 della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Trieste e 6 febbraio 1928 del commissario straordinario per l'Amministrazione provinciale di Udine, concernenti accordi per la separazione del patrimonio e il reparto delle attività e passività in dipendenza della soppressione della provincia di Gorizia e della successiva ricostituzione della medesima;

Veduti i pareri favorevoli espressi dalle Giunte provinciali amministrative di Udine, Gorizia e Trieste rispettivamente nelle adunanze del 7 febbraio, 15 e 29 marzo 1928;

Udito il Consiglio di Stato — Sezione I — in adunanza del 12 novembre 1929, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I surriferiti accordi per la separazione del patrimonio e il reparto delle attività e passività fra le provincie di Gorizia, Trieste e Udine sono approvati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 131. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2820.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2170.
11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1929-VIII, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

MAESTA'

Per sopraggiunte necessità, inderogabili ed urgenti, dei servizi di talune Amministrazioni centrali, sono da autorizzare negli stati di previsione relativi, per il corrente esercizio, assegnazioni di complessive L. 4.672.505,10, e cioè:

Ministero delle finanze:

a) L. 2.000.000, per funzioni pubbliche e feste governative;
b) L. 131.705,10, per saldo di credito arretrato dell'Azienda elettrica governatoriale di Roma, in dipendenza di sopraprezzo applicato a consumo di energia elettrica, ai sensi del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 150;
c) L. 650.000, per i lavori in corso nel Palazzo Venezia in Roma.

Ministero delle colonie:

L. 500.000, per riparazioni straordinarie ai cavi telegrafici sottomarini Siracusa-Tripoli e Siracusa-Bengasi.

Ministero dell'interno:

a) L. 300.000, per spese di rappresentanza delle Regie prefetture;
b) L. 200.000, per provvedimenti profilattici contro le endemie e le epidemie.

Ministero delle corporazioni:

a) L. 750.000, per la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Barcellona del 1929;
b) L. 140.800, per rimborso all'Istituto nazionale per l'esportazione delle spese sostenute ai fini della partecipazione italiana alla Fiera internazionale di Parigi del 1929.

Alle indicate assegnazioni di bilancio si provvede, in conformità della deliberazione adottata dal recente Consiglio dei Ministri, attingendo la somma in complesso occorrente, al fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 sono disponibili lire 20,501,166;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di lire 4,672,505.10, da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 36 - Funzioni pubbliche e feste governative	L. 2,000,000.—
Cap. n. 303-*bis* (di nuova istituzione) - Somma da pagare all'Azienda elettrica del Governatorato di Roma per sopraprezzo, dovuto in base al decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 250, su consumo di energia elettrica fornita dal maggio 1921 a tutto dicembre 1927	» 131,705.10
Cap. n. 472 (aggiunto - in conto competenza) - Assegnazione straordinaria per lavori da eseguirsi al Palazzo Venezia, in Roma, ecc.	» 650,000.—
Ministero delle colonie:	
Cap. n. 28-*quinquies* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di riparazioni straordinarie ai cavi telegrafici sottomarini Siracusa-Tripoli e Siracusa-Bengasi	L. 500,000.—
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 2 - Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	L. 300,000.—
Cap. n. 47 - Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie, ecc.	» 200,000.—
Ministero delle corporazioni:	
Cap. n. 51 - Spese per la partecipazione dell'Italia alla Esposizione internazionale di Barcellona del 1929	» 750,000.—
Cap. n. 51-*bis* (di nuova istituzione) - Rimborso all'Istituto nazionale per la esportazione delle spese sostenute ai fini della partecipazione italiana alla Fiera internazionale di Parigi del 1929	» 140,800.—
Totale	L. 4,672,505.10

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 142. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2821.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1929, n. 2169.
Proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti ed alcune variazioni transitorie nei ruoli del personale di magistratura e di concetto della Corte medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti l'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 8, l'articolo unico del R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 411, e l'art. 27 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928,

concernenti la Sezione speciale della Corte dei conti e variazioni organiche nei ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2635, che proroga al 31 dicembre 1929 il termine previsto dalle cennate disposizioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti intesi ad evitare rallentamenti nei servizi relativi alla liquidazione delle pensioni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato dal 31 dicembre 1929 al 31 dicembre 1930 il termine previsto dagli articoli unici dei Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 8, e 7 marzo 1926, n. 411, e dall'art. 27 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti, l'aumento transitorio di posti nel ruolo della magistratura ed in quello di concetto della Corte medesima ed il collocamento fuori ruolo di due consiglieri.

I posti suindicati saranno riassorbiti, nei modi stabiliti dalle citate disposizioni, con le vacanze che si verificheranno dal 1° gennaio 1931 in poi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 141. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2822.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1929, n. 2171.

Variazioni negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in quello dell'Amministrazione autonoma delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 giugno 1929, n. 936, 13 giugno 1929, numeri 957 e 963, 17 giugno 1929, nn. 961, 962 e 971, 20 giugno 1929, n. 995, 27 giugno 1929, nn. 1034, 1035 e 1036;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, e dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

E' autorizzata l'inclusione del capitolo n. 145 « Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione stradale e la tassa di circolazione degli autoveicoli devoluti all'Azienda autonoma statale della strada » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1929-30, nell'elenco n. 4, allegato al medesimo stato di previsione, recante la indicazione dei capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1923 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 143. — FERZI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 23 — Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, ecc. (Legge 14 giugno 1925, n. 901)	L.	500.000
Cap. n. 28 — Spese pel Senato del Regno	»	1.500.000
Cap. n. 29 — Spese per la Camera dei deputati . .	»	600.000

Cap. n. 56 — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . L. 300.000

Cap. n. 58 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . . » 200.000

Cap. n. 60 — Provvista, manutenzione e trasporto di mobili d'ufficio; macchine da scrivere, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . . » 500.000

Cap. n. 61 — Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . » 100.000

Cap. n. 75 — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocature erariali) . . . . » 7.000

Cap. n. 85 — Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, ecc. . . . . . » 760.000

Cap. n. 87 — Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, ecc. . . . . . » 30.000

Cap. n. 105 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc. (Amministrazione centrale e provinciale) . . . . » 800.000

Cap. n. 106 — Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 107 — Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 112 — Spese casuali . . . . » 50.000

Cap. n. 166 — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti, ecc. . . . . . » 20.000

Cap. n. 270-*ter* (di nuova istituzione) — Saldo di interessi maturati nel secondo trimestre del 1929, sui capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn . » 27.645

Cap. n. 327-*bis* (di nuova istituzione, sotto la rubrica di nuova istituzione: « Maggiori spese degli esercizi precedenti ») — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del capitolo n. 113 « Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della Officina carte-valori » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1928-29 . . . . » 133.950

Cap. n. 491 (aggiunto - in conto competenza) — Spese di stampa e di ogni genere per la compilazione dell'elenco dei contribuenti, ecc. . . . . » 175.000

Cap. n. 492 (aggiunto - in conto competenza — Premi di operosità al personale addetto alla compilazione dell'elenco dei contribuenti, ecc. . . . . . . » 75.000

Totale degli aumenti . . . L. 6.278.595

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 54 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . L. 400.000

Cap. n. 55 — Spese varie per l'istruzione premilitare, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . » 400.000

Cap. n. 108 — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 115 — Rimborso agli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano e Napoli degli assegni, ecc. . . . . » 36.102

Cap. n. 236 — Interessi e quote di interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme, ecc. . . » 27.645

Cap. n. 244-*bis* — Assegnazione per l'acquisto di titoli del consolidato 5 %, ecc. . . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 247 — Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati ex nemici, ecc. . . . . » 535.658

Cap. n. 297 — Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi, ecc. . . . . » 450.000

Cap. n. 322 — Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, ecc. » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . L. 5.949.405

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 189 — Assegni e compensi al personale salariato di macchina e d'officina addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ai consegnatari dei materiali ed al personale dirigente e d'amministrazione; premi di assicurazione del personale operaio e spese di cura; compensi per prestazioni rese nell'interesse del naviglio ed altre spese diverse per la gestione del personale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Manutenzione locali . . . . . L. 20.000

Cap. n. 5 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . » 20.000

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 140.000

Cap. n. 10 — Sussidi al personale in attività di servizio . . . . » 30.000

Cap. n. 11 — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . . » 30.000

Cap. n. 20 — Indennità di tramutamento, di supplenza, ecc. al personale giudiziario, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 36 — Indennità di tramutamento e di missione, compensi per insegnamento, e per qualsiasi altra prestazione, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 45-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per la Commissione ministeriale per la riforma della legislazione delle università israelitiche . . . . . . » 20.000

Cap. n. 51 (aggiunto - in conto competenza) — Indennità per incarichi eventuali, ecc. . . . . . » 20.000

Cap. n. 58 (aggiunto - in conto competenza) — Premi di operosità, di rendimento e di economia al personale salariato dell'Amministrazione delle carceri, ecc. . » 60.000

Cap. n. 62 (aggiunto - in conto competenza) — Spese pei servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al codice civile, ecc. » 50.000

Cap. n. 63 (aggiunto - in conto competenza) — Spese pei servizi delle Commissioni incaricate degli studi legislativi per la riforma del codice penale, ecc. . . » 50.000

Cap. n. 64 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per le Commissioni esaminatrici per l'abilitazione alle professioni di avvocato, ecc. . . . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.540.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie, ecc. . . . . L. 10.000

Cap. n. 43 — Retribuzione al personale avventizio » 10.000

Cap. n. 47 — Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto, ecc. . . . . » 20.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 40.000

MINISTERO DELLE COLONIE

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 135.000

Cap. n. 6 — Manutenzione del Palazzo della Consulta, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 13 — Spese per studi, ricerche, esplorazioni e pubblicazioni interessanti le colonie, ecc. . . » 29.000

Cap. n. 16 — Spese politiche segrete . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 314.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 17 — Somma da porsi a disposizione dei Governatori e da erogarsi direttamente dal Ministero per spese politiche . . . . L. 264.000

Cap. n. 21 — Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ecc. . . . . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 314.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi, ecc. . . . . L. 50.000

Cap. n. 20 — Spese di ufficio e di cancelleria, e per trasporti e facchinaggi che fanno carico all'Amministrazione regionale scolastica, ecc. . . . . . » 4.400

Cap. n. 65 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole industriali, ecc. . . . . L. 20.000
Cap. n. 70 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc. . . . . » 800
Cap. n. 72 — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, ecc. . . . . » 14.400
Cap. n. 97 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti. Spese per la manutenzione, ecc. . . . . » 515.565
Cap. n. 137-*bis* — Somma da corrispondere alle Università e agli Istituti superiori, in relazione alla perdita loro derivata dalla esenzione dalle tasse scolastiche, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.605.165

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 25 — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali, ecc. . . . . L. 20.000
Cap. n. 36 — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative, ecc. . . . . » 20.800
Cap. n. 77 — Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, ecc. . . . . » 14.400
Cap. n. 94 — Scavi - Lavori di scavo, ecc. . . » 50.000

Totale delle diminuzioni . L. 105.200

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Assegni per spese di rappresentanza al presidente del Consiglio di Stato, al capo della Polizia, ai prefetti, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 9 — Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, del Consiglio di Stato, ecc. » 100.000
Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . » 30.000
Cap. n. 78 — Spese per i confinati di polizia, ecc. » 1.000.000

Totale degli aumenti . . L. 1.380.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8 — Fitto di locali per gli Archivi di Stato, per gli uffici dei veterinari, ecc. . . . . . . L. 30.000
Cap. n. 13 — Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 39 — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 43 — Corsi di preparazione scientifica, ecc. » 30.000
Cap. n. 53 — Sussidi ai Comuni per l'impianto, ecc. » 20.000
Cap. n. 62 — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva, ecc. » 100.000
Cap. n. 94 — Rimborso all'Opera nazionale, ecc. » 10.000
Cap. n. 103 — Rimborso alle istituzioni pubbliche, ecc. » 20.000
Cap. n. 108 — Concorso dello Stato sui mutui contratti dai Comuni, ecc. . . . . . . » 600.000

Totale delle diminuzioni . . L. 1.860.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36 — Spese per il servizio di piena, ecc. (Italia Settentrionale) . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 46 — Spese per il servizio di piena, ecc. (Italia Centrale) . . . . » 2.400.000
Cap. n. 93 — Opere in gestione del Magistrato alle acque . . . . » 7.000.000
Cap. n. 95 — Opere idrauliche (Italia Centrale) . » 4.000.000
Cap. n. 120 — Opere pubbliche nelle Puglie . . » 3.500.000
Cap. n. 122 — Opere pubbliche nella Calabria . . » 5.000.000
Cap. n. 123 — Opere pubbliche nella Sicilia . . » 9.000.000
Cap. n. 124 — Opere pubbliche nella Sardegna . » 4.000.000
Cap. n. 127 — Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di Comuni, ecc. . . L. 9.000.000
Cap. n. 130 — Sovvenzioni (Italia Settentrionale) (Spesa obbligatoria) . . . . » 7.000.000
Cap. n. 132 — Opere in concessione (Italia Centrale) (Spesa obbligatoria) . . . . » 2.000.000
Cap. n. 137 — Contributi (Italia Meridionale) (Spesa obbligatoria) . . . . » 11.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 64.900.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 68 — Personale straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche, ecc. . . . . . . L. 590.000
Cap. n. 81 — Opere idrauliche (Italia Settentrionale) » 5.000.000
Cap. n. 86 — Edifici pubblici governativi (Italia Settentrionale) . . . . » 1.000.000
Cap. n. 88 — Opere per la riparazione dei danni di guerra, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 89 — Spese dipendenti dalla guerra, ecc. » 2.500.000
Cap. n. 136 — Sovvenzioni (Italia Meridionale) (Spesa obbligatoria) . . . . » 1.000.000
Cap. n. 138 — Spesa per l'edilizia economica, ecc. (Spesa obbligatoria) . . . . » 50.400.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 66.490.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Sussidi agli impiegati, ecc. . . L. 8.000
Cap. n. 5 — Sussidi agli impiegati, ecc. . . . » 5.000
Cap. n. 8-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per servizi di dattilografia . . . . » 20.000
Cap. n. 11 — Spese casuali . . . . . . » 16.000
Cap. n. 29 — Spese di ufficio delle Capitanerie di porto . . . . » 15.000
Cap. n. 66-*bis* (di nuova istituzione) — Spese pel trasporto di opere d'arte in dipendenza dell'esposizione di arte italiana a Londra . . . . » 1.400.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.464.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Attrezzi, arredi e mezzi nautici, ecc. L. 15.000
Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle Società assuntrici dei servizi marittimi . . . . » 1.426.000
Cap. n. 34-*bis* — Indennità e paghe agli ufficiali, ecc. » 10.000
Cap. n. 66 — Compensi daziari per le costruzioni navali, ecc. . . . . » 13.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.464.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc. . . . . L. 25.000
Cap. n. 36 — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc. . . . . » 397.000
Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per il dopolavoro per le maestranze militari . . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 472.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi, ecc. . . . . L. 300.000
Cap. n. 33 — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc. » 42.000
Cap. n. 34 — Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . . » 5.000
Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali; assegni per spese di ufficio, ecc. . . » 1.056.000

Totale delle diminuzioni . . L. 1.403.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In diminuzione*:

Cap. n. 63 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . L. 562.625

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc. . . . . . . L. 15.000

Cap. n. 7 — Sussidi al personale in attività di servizio e già appartenente all'Amministrazione, ecc. . » 10.000

Cap. n. 36 — Spese per l'applicazione del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1997, relativo alla riforma della legislazione sulla caccia, ecc. . . . . . . » 399.470

Cap. n. 81 — Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento, ed eventuali premi ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 83 — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio, ecc. . . . » 100.000

Cap. n. 93 — Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, ecc. . . . . » 250.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.174.470

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20 — Esperienze agrarie, ecc. . . . . . L. 25.000

Cap. n. 21 — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc. . . . . . » 20.000

Cap. n. 29 — Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini, ecc. . . . . . » 15.000

Cap. n. 35 — Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, ecc. . . . . . » 35.000

Cap. n. 39 — Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro Romano, ecc. . . . . . » 10.000

Cap. n. 57 — Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 79 — Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, ecc.) . . . . » 25.000

Cap. n. 82 — Spese diverse per corredo ed equipaggiamento, armamento, ecc. (Milizia nazionale forestale) » 300.000

Cap. n. 94 — Contributi per incoraggiare nuove pubblicazioni periodiche di propaganda tecnica, ecc. . » 250.000

Cap. n. 102 — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc. . . . . . . » 30.000

Cap. n. 128 — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali forestali, ecc. (Milizia nazionale forestale) . . . . » 200.000

Totale delle diminuzioni . . L. 940.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio 1929-30.

BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 16 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica, ecc. . . . . L. 226.985

Cap. n. 25 — Economie accertate nella gestione dei residui passivi, ecc. . . . . » 9.000.000

Totale degli aumenti . . L. 9.226.985

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto a termine, ecc. . . . . . . L. 790.000

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 34 — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari, ecc. . » 800.000

Cap. n. 36 — Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, ecc. Noli dei veicoli ecc. Spese per prestazioni ferroviarie diverse ecc. » 1.400.000

Cap. n. 55 — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi da corrispondersi, ecc. . . . . » 226.985

Cap. n. 79 — Spese d'illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria, ecc. . . » 1.360.000

Cap. n. 85 — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 13.500.000

Cap. n. 92 — Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, nonchè impianti completi di illuminazione, ecc. Costruzione di casotti, ecc. » 363.200

Totale degli aumenti . . . L. 20.940.185

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc. . . . . L. 300.000

Cap. n. 13 — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici. Indennità di residenza disagiata, ecc. . . . . » 53.200

Cap. n. 15 — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 16 — Indennità temporanea mensile ai fattorini, ecc. . . . . » 35.000

Cap. n. 23 — Spese varie per la Milizia postale, ecc. » 60.000

Cap. n. 25 — Pensioni ordinarie, ecc. . . . . » 455.000

Cap. n. 31 — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . » 3.000.000

Cap. n. 32 — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . » 300.000

Cap. n. 40 — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. . . . . . » 1.250.000

Cap. n. 45 — Materiali ed utensili per il servizio della posta, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 47 — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi, ecc. » 500.000

Cap. n. 62 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 63 — Somma dovuta alla Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, ecc. . . . . » 2.400.000

Cap. n. 66 — Manutenzione della rete telegrafica, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 78 — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc. . . . . » 1.050.000

Cap. n. 98 — Spese pel funzionamento della Scuola superiore di telegrafia, ecc. . . . . » 60.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 11.713.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 2823.

REGIO DECRETO 28 novembre 1929, n. 2147.

Varianti alla composizione delle categorie per i sottufficiali e militari di truppa specializzati della Regia aeronautica e relative norme di assegnazione alle categorie stesse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924 relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione, e successive modificazioni;

Visto il decreto Commissariale 31 marzo 1925;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 96;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284, riguardante gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1929-30;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo specializzati del corpo del Genio aeronautico sono soppresse la categoria radioelettricisti, per i sottufficiali, e le specialità della categoria stessa, per la truppa. In loro vece sono istituite nel ruolo specializzato dell'Arma aeronautica le categorie radiotelegrafisti ed elettricisti, per sottufficiali e truppa.

La categoria radioaerologisti cessa di far parte del ruolo specializzato del corpo del Genio aeronautico e passa a far parte del ruolo specializzati dell'Arma aeronautica.

Nel passaggio da maresciallo a sottotenente le categorie radio-telegrafisti, radioaerologisti ed elettricisti vengono fuse in un'unica categoria denominata: « radioelettricisti » facente parte dell'Arma aeronautica, ruolo specializzati.

Nel passaggio da maresciallo a sottotenente del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica, le categorie « aiutanti di sanità e governo » vengono fuse in un'unica categoria denominata « governo ».

Le specialità armieri e arteficieri, istituite con l'articolo 3 del decreto Commissariale 31 marzo 1925 per i militari di truppa, sono abolite.

Le categorie previste per ufficiali e sottufficiali dei ruoli specializzati dall'art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, e dagli articoli 8 e 38 e successive modifiche del decreto Commissariale 24 agosto 1924, restano così modificate:

Ufficiali - Arma aeronautica - ruolo specializzato.

Categoria:

Motoristi.
Montatori.
Armieri arteficieri.
Radioelettricisti.
Fotografi.
Automobilisti.
Governo.

Ufficiali - Genio aeronautico - ruolo specializzato.

Categoria:

Assistenti tecnici.

Sottufficiali - Arma aeronautica - ruolo specializzato.

Categoria:

Motoristi.
Montatori.
Radiotelegrafisti.
Radioaerologisti.
Elettricisti.
Armieri arteficieri.
Fotografi.
Automobilisti.
Aiutanti di sanità.
Governo.

Sottufficiali - Genio aeronautico - ruolo specializzato.

Categoria:

Assistenti tecnici.

Art. 2.

I sottufficiali e militari di truppa delle categorie di cui al comma primo del precedente articolo saranno distribuiti, previo accertamento della loro idoneità, da eseguirsi come è appresso stabilito, nelle categorie radiotelegrafisti ed elettricisti.

La loro assegnazione alle categorie stesse sarà effettuata compatibilmente con le esigenze di servizio, in base a domanda che dovranno tutti inoltrare al Ministero dell'aeronautica per la prescritta via gerarchica e nella quale indicheranno in ordine di preferenza a quale delle categorie radiotelegrafisti od elettricisti desiderino essere ascritti.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul *Giornale ufficiale*, gli specializzati di cui sopra presenteranno domanda ai reparti ed agli enti presso i quali prestano servizio, e questi trasmetteranno sollecitamente le domande suddette al Ministero per il tramite gerarchico dopo averle corredate dei seguenti documenti:

a) rapporto informativo sul servizio prestato e sulle mansioni disimpegnate dal richiedente;

b) giudizio della Commissione di avanzamento che, nel caso in cui il richiedente abbia l'idoneità a ricoprire le mansioni cui aspira, dovrà essere precisato con un punto di merito espresso in ventesimi;

c) copia del foglio matricolare aggiornato e del foglio caratteristico per i sottufficiali.

Sui documenti di cui ai commi *a*) e *b*) le autorità gerarchiche, attraverso le quali avviene la trasmissione, esprimeranno, ciascuna a sua volta, il proprio parere.

La copia del foglio matricolare potrà anche essere trasmessa a parte.

Art. 3.

Per il personale aspirante alla categoria radiotelegrafisti sarà altresì accertata l'idoneità fisica al servizio di volo.

I non idonei al servizio di volo potranno aspirare unicamente al trasferimento nella categoria elettricisti.

Art. 4.

In base al numero degli specializzati occorrenti per le anzidette categorie, e tenendo presente il desiderio degli interessati ed i pareri delle autorità gerarchiche, il Ministero dell'aeronautica procederà alla formazione di nuovi ruoli provvisori per le categorie medesime nei quali sarà effettuata una prima ripartizione del personale attualmente esistente nella categoria radioelettricisti.

Tali ruoli saranno distinti per i sottufficiali e per i militari di truppa e rientreranno nei limiti stabiliti dagli organici vigenti.

Nei ruoli provvisori dei sottufficiali delle categorie radiotelegrasti ed elettricisti saranno iscritti anzitutto, in base alla preferenza indicata nella domanda con il loro grado e secondo la loro anzianità nel medesimo, i sottufficiali della soppressa categoria radioelettricisti che abbiano riportato il giudizio favorevole delle autorità gerarchiche ed un punto di merito non inferiore a quattordici ventesimi dalla Com-

missione d'avanzamento, e che nell'ultimo anno abbiano avuto almeno la classifica di buono con punti due.

Nei ruoli provvisori dei militari di truppa delle categorie radiotelegrafisti ed elettricisti saranno iscritti col loro grado e con la loro anzianità nel grado stesso, e secondo la preferenza indicata nella domanda, i militari di truppa delle soppresse specialità della categoria radioelettricisti che abbiano avuto il parere favorevole dalle autorità gerarchiche, e dalle Commissioni di avanzamento siano stati giudicati idonei con un punto di merito non inferiore a dodici ventesimi.

Art. 5.

I sottufficiali e militari di truppa della soppressa categoria radioelettricisti che non siano stati dalle autorità gerarchiche dichiarati idonei o abbiano riportato una classifica o un punto di merito inferiori a quelli prescritti nel precedente art. 4, saranno sottoposti ad un esperimento teorico pratico per l'accertamento della loro idoneità professionale nella categoria alla quale aspirano in conformità dei programmi che saranno stabiliti dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 6.

Su proposta delle Commissioni esaminatrici coloro che non saranno stati dichiarati idonei nell'esperimento di cui al precedente articolo, potranno essere inviati a speciali corsi di perfezionamento sia per la specialità per cui hanno sostenuto l'esperimento, sia per quell'altra alla quale, in seguito all'esito dell'esperimento stesso, le Commissioni ritenessero opportuno trasferirli.

Saranno successivamente inclusi nei ruoli delle anzidette categorie se avranno compiuto con esito favorevole i corsi di perfezionamento che si svolgeranno secondo le norme che verranno dettate dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 7.

Quando sia stato stabilito in modo definitivo il numero dei militari anzidetti dichiarati idonei a far parte delle categorie radiotelegrafisti ed elettricisti, il Ministero dell'aeronautica procederà alla compilazione definitiva dei ruoli delle categorie stesse distinti per i sottufficiali e per i militari di truppa. Nei ruoli delle categorie radiotelegrafisti ed elettricisti, i militari saranno compresi col grado rivestito al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e secondo la loro anzianità nel grado stesso. Tali ruoli saranno contenuti nei limiti fissati dagli organici in vigore.

Art. 8.

Qualora il numero delle domande per l'assegnazione piuttosto all'una che all'altra delle categorie radiotelegrafisti ed elettricisti sia esuberante in relazione ai posti fissati per i singoli gradi negli organici delle categorie stesse o si concentri prevalentemente in una sola categoria, il Ministero dell'aeronautica designerà d'autorità a quale categoria debba essere assegnato il militare, tenuto conto delle mansioni da lui precedentemente in prevalenza adempiute, dei pareri delle autorità gerarchiche, del punto di merito attribuito dalle Commissioni d'avanzamento, nonchè eventualmente dei risultati dell'esperimento teorico pratico e del corso di perfezionamento di cui agli articoli precedenti.

Art. 9.

I sottufficiali e militari di truppa appartenenti alle soppresse categorie, i quali definitivamente siano stati dichiarati non idonei a far parte di una delle categorie radiotelegrafisti od elettricisti, come pure coloro che per qualsiasi ragione non intendessero entrare a far parte delle categorie stesse, saranno prosciolti dalla ferma speciale contratta e congedati; ove abbiano da ultimare la ferma di leva, saranno trattenuti in servizio con mansioni di governo fino al compimento della ferma.

Art. 10.

Ai radiotelegrafisti è corrisposta l'indennità di mestiere di cui al n. 1 della tabella 3, parte 1ª, annessa al regolamento sulle indennità aeronautiche, approvato con decreto Commissariale 27 giugno 1924, e cioè:

Truppa:

All'atto della nomina a specializzato . .	L. 9 —
Dopo almeno 18 mesi di servizio e superato un nuovo esperimento (1)	» 16 —

Sottufficiali:

Sottufficiali	L. 21,50

Agli elettricisti è corrisposta l'indennità di mestiere di cui al n. 13 della tabella 3, parte II, annessa al regolamento e cioè:

Truppa:

All'atto della nomina a specializzato . .	L. 3 —
Dopo almeno 18 mesi di servizio e superato un secondo esperimento (1)	» 6 —

Sottufficiali:

Dopo 36 mesi di servizio e superato un secondo esperimento (1)	» 9 —

Art. 11.

Gli ufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, facciano parte delle categorie radioelettricisti e radioaerologisti, saranno iscritti nella unica categoria radioelettricisti col loro grado e nell'ordine di anzianità nel grado stesso.

A pari anzianità di grado, saranno intercalati nella proporzione di un proveniente dalla categoria radioaerologisti dopo due già appartenenti alla categoria radioelettricisti.

Art. 12.

La categoria assistenti tecnici del Genio aeronautico è suddivisa, ai soli ed esclusivi effetti dell'impiego del relativo personale, nelle specialità assistenti edili e assistenti alle costruzioni aeronautiche.

I militari delle specialità stesse continueranno a far parte del ruolo unico della categoria assistenti tecnici del Genio aeronautico.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore col 1° luglio 1929; peraltro lo smistamento della categoria radioelettricisti, di cui all'art. 1 del presente decreto, avrà effetto, ai fini dello stato giuridico, dal 1° gennaio 1930.

(1) Lo specializzato che non supererà l'esperimento prescritto continuerà a percepire l'indennità inferiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1929 - Anno VIII Atti del Governo, registro 291, foglio 119. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1929.

Determinazione dell'interesse da corrispondere per l'anno 1930 sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti e quello da riscuotere sui prestiti concessi o trasformati dalla Cassa stessa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 9, libro I, 16 e 73, libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;
Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 250;
Veduto l'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1398;
Sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 30 novembre 1929;
Veduto il parere della Commissione di vigilanza della Cassa predetta in data 18 dicembre 1929;

Determina:

L'interesse da corrispondere, durante l'anno 1930, sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti, e quello da riscuotere sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa, durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

I. — *Interessi passivi.*

a) Nella misura del 3 per cento netto in ragione d'anno, pei residui depositi di premi di riassoldamento e surrogazione nell'Esercito e nell'Armata.

b) Nella misura del 2,80 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di affrancazioni di annualità, prestazioni, canoni, ecc.

c) Nella misura del 2,50 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti.

d) Nella misura del 2,40 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di cauzione di contabili, affittuari, appaltatori e simili.

e) Nella misura del 2 per cento netto, in ragione d'anno, per i depositi obbligatori: giudiziari ed amministrativi.

II. — *Interessi attivi.*

a) Nella misura del 6,25 per cento in ragione d'anno il saggio d'interesse per i prestiti da concedersi nel 1930 dalla Cassa depositi e prestiti tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse, quanto sui fondi dei suoi Istituti di previdenza, salvo quelli di cui alla successiva lettera *b*).

b) Nella misura del 6 per cento in ragione d'anno il saggio dei mutui per case economiche o popolari, qualunque sia la natura dell'ente a cui favore vengono, a forma di legge, concessi.

Restano ferme, in entrambi i casi, le disposizioni in applicazione delle leggi vigenti in tema di concorsi statali.

Per i mutui deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti a tutto il 31 dicembre 1929, anche se non sia entro tale data intervenuto il formale provvedimento di concessione, il saggio d'interesse sarà quello vigente al momento in cui la deliberazione del Consiglio suddetto è stata approvata dal Ministro per le finanze.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(7083)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1929.

Determinazione dei saggi d'interesse da corrispondere per l'anno 1930 sulle somme depositate presso le Casse di risparmio postali in libretti nominativi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9, libro I, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;
Visto l'articolo unico del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1378, col quale fu autorizzata l'istituzione dei libretti al portatore pei depositi a risparmio delle Casse postali;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, che fissa, a partire dal 1° maggio 1927, il saggio d'interesse da corrispondere sui depositi provenienti dall'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, presa nell'adunanza del 30 novembre 1929;
Visto il parere della Commissione di vigilanza, espresso nella riunione del 18 dicembre 1929;
D'accordo col Ministro per le comunicazioni e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

I saggi d'interesse da corrispondere per l'anno 1930 sulle somme depositate presso le Casse di risparmio postali, su libretti nominativi od al portatore, sono fissati nella seguente misura:

3 % netto pei depositi effettuati nel Regno e nelle Colonie;

4.08 % netto pei depositi provenienti dall'estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(7082)

REGIO DECRETO 28 settembre 1929.

Radiazione del corso d'acqua « La Moia Lunga » dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 14641, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio stesso anno, registro 2 Lavori pubblici, foglio 574, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, al cui numero 127 è inscritto il corso d'acqua Moia Lunga;

Vista la sentenza 7 novembre 1928-16 gennaio 1929 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che rigetta l'appello proposto dai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze avverso la sentenza 19 marzo-5 maggio 1927 del Tribunale delle acque pubbliche di Milano, nella causa tra i predetti Ministeri e il signor cav. Gaetano Paladini di Casirate d'Adda, tanto in proprio che in rappresentanza dei fratelli, per cancellazione del corso d'acqua La Moia Lunga dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo;

Ritenuto che con la predetta sentenza 19 marzo-5 maggio 1927 il Tribunale delle acque di Milano ordinò la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo del corso d'acqua La Moia Lunga, per non avere esso i caratteri obbiettivi di acqua pubblica;

Che tale sentenza è stata confermata con quella 7 novembre 1928-16 gennaio 1929 del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

Vista la nota 2 marzo 1929, n. 3217-20847 della Regia avvocatura erariale generale che esclude l'opportunità di ricorrere contro detta sentenza;

Ritenuto che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione della La Moia Lunga dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo;

Visti il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2255;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il corso d'acqua La Moia Lunga, già inscritto al n. 127 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, approvato con R. decreto 11 gennaio 1923 succitato, è radiato dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BIANCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 308.

(6969)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1929.

Nomina di sostituti del commissario governativo del Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1928, n. 958, col quale venne sciolto il Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna ed il dott. comm. Guido Sanguinetti, agente presso quella Borsa valori, ne fu nominato commissario governativo;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere per i casi di impedimenti o di assenza del predetto commissario governativo;

Vista la lettera, in data 9 dicembre 1929-VIII, n. 10462, del Consiglio provinciale dell'economia di Bologna, con la quale si comunica che il succitato commissario governativo ha designati come propri sostituti i signori dott. Carlo Baduel e prof. Giuseppe Giannantonj;

Decreta:

I signori dott. Carlo Baduel e prof. Giuseppe Giannantonj, sono autorizzati a sostituire il comm. dott. Guido Sanguinetti, commissario governativo del Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna, nei casi d'impedimento o di assenza, con facoltà di agire tanto congiuntamente che separatamente.

Roma, addì 20 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(7079)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-10085.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Gerzina fu Bartolomeo, nato a Ottocco Grande il 18 gennaio 1875 e residente a Ottocco Grande n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gherzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gerzina è ridotto in « Gherzini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Gerzina nata Petkovsek di Giovanni, nata il 26 maggio 1893, moglie;
2. Giovanna di Antonio, nata l'8 luglio 1916, figlia;
3. Agnese di Antonio, nata il 21 gennaio 1918, figlia;
4. Antonio di Antonio, nato il 18 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6771)

N. 11419-12421.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Marinella Gornik Gelmi ved. Blasi fu Giovanni, nata a Trieste il 1° maggio 1893 e residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Monti - Gelmi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita dalle signora Marinella Gornik Gelmi ved. Blasi è ridotto in « Monti - Gelmi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carolina fu Antonio, nata il 20 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6772)

N. 11419-12435.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Iurissevich fu Tomaso, nato a Trieste il 3 febbraio 1877 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Iurissevich è ridotto in « Giorgetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gisella Iurissevich nata Moretti fu Pietro, nata il 1° gennaio 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6773)

N. 11419-12331.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Klemen fu Tommaso, nato a Oblisca Grande il 12 giugno 1903 e residente a Oblisca Grande, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Clemente »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Klemen è ridotto in « Clemente ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 91.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 13 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Banca cooperativa di piccolo credito in Torino — Titoli del Debito pubblico: Buono Tesoro quinquennale stampigliato 13ª emissione, al portatore 2 — Rendita: L. 35, consolidato 3.50 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 287 — Data: 1° ottobre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria di Treviso, per conto del comune di Prato Carnico (Udine) — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni delle Venezie 7 — Rendita: 3.50 % — Capitale: L. 9300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 13 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Bardi Ernesto fu Pasquale, domic. a S. Pietro Vernotico.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6983)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 19).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	219318	15 —	*Agrifoglio* Silvio di Nicolò, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Genova.	*Agrofoglio* Silvio di Nicolò, minore ecc. come contro.
»	219319	15 —	*Agrifoglio* Mario di Nicolò, minore ecc. come la precedente.	*Agrofoglio* Mario di Nicolò, minore ecc. come contro.
»	332209	500 —	Simeone Salvatore fu Francesco, domic. a S. Maria Capua Vetere (Caserta); con usufrutto a Fiorillo Maria-Giuseppa fu *Antonio*, ved. di Simeone Francesco, domic. come sopra.	Intestata come contro; con usufrutto a Fiorillo Maria-Giuseppa fu *Domenicantonio*, ved. di Simeone Francesco, domic. come contro.
»	332210	500 —	Simeone Adelina fu Francesco, moglie di Di Monaco Pasquale, domic. a S. Prisco (Caserta); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
3.50 %	777176	70 —	Laudano *Maddalena* di Mariano, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Amalfi (Salerno).	Laudano *Maria-Maddalena* di Mariano, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	206859	200 —	Caruso *Bettina* fu Leopoldo, ved. di Torcia *Zefiro*, domic. a Maida (Catanzaro).	Caruso *Elisabetta* fu Leopoldo, ved. di Torcia Zeferino o *Zefirino*, domic. come contro.
»	274800	120 —	Caruso Elisabetta fu Leopoldo, ved. di *Torchia* Zeferino, domic. a Maida (Catanzaro).	Caruso Elisabetta fu Leopoldo, ved. di *Torcia* Zeferino *o Zefirino*, domic come contro.
»	210296	375 —	Caruso Elisabetta fu Leopoldo, ved. di Torcia *Zefiro*, domic. a Maida (Catanzaro).	Caruso Elisabetta fu Leopoldo, ved. di Torcia *Zeferino o Zefirino*, domic. come contro.
»	297254	25 —	Caruso Elisabetta fu Leopoldo, ved. di Torcia Zeferino, domic. a Maida (Catanzaro).	Caruso Elisabetta fu Leopoldo, ved. di Torcia Zeferino *o Zefirino*, domic. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati eserc. 1925-26	4596 4597 4598	Cap. L. 10,000 » L. 10.000 » L. 10,000	Gera *Cecilia* fu Luigi e Forlano Antonio-Maria fu Antonio, con quietanza di uno di essi.	Gera *Antonia* fu Luigi e Forlano Antonio-Maria ecc. come contro.
Cons. 5 %	284256	955 —	Bonfigli *Achille* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Confetti Maria fu Giulio, ved. di Bonfigli Luigi, domic. a Massa.	Bonfigli *Osea* fu Luigi, minore ecc. come contro.
3.50 %	389169	45 50	Bozzano *Luigia* di Giacomo, minore sotto la p. p del padre, domic. a Cornigliano Ligure (Genova).	Bozzano *Maria-Luigia* di Giacomo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	129050 310865	30 — 20 —	La Notte *Saverio* fu Giacinto, minore sotto la p. p. della madre Quartodipalo Giuseppina fu Saverio, ved. di La Notte Giacinto, domic. a Bisceglie (Bari).	La Notte *Francesco-Saverio* fu Giacinto, minore ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro novennale 6ª serie.	49	Cap 5,000 —	Farina Natale fu Giovanni	Farina Natale fu Giovanni, *minore sotto la tutela di Porta Ottavio fu Giuseppe.*
3.50 %	228034	374.50	*Melloni* Cristina di Michele, moglie di *Della Massa* Antonio, domic. in Rimini (Forlì), vincolata.	*Meloni* Cristina di Michele, moglie di *Bernardini-Della Massa* Antonio, domic. come contro.
»	744748	140 —	Iacolino Carmela di Antonio, moglie di Tragna Giacomo fu Salvatore, domic. a Favara (Girgenti); con usufr. a Distefano *Rosa* fu Pasquale, moglie di Iacolino Antonio, domic. a Favara (Girgenti).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Distefano *Maria-Rosa* fu Pasquale, moglie ecc. come contro.
Con s. 5 %	259818	60 —	Pagnotta Giuseppe fu Pellegrino, domic. in Avellino; con usufrutto ad Amodeo *Carmela* fu Domenico, ved. di Pellegrino Pagnotta, domic. in Avellino.	Intestata come contro; con usufrutto ad Amodeo *Maria-Carmela* fu Domenico, ved. ecc. come contro.
3.50 %	743279	21 —	Buonocore Clementina fu Paolo, moglie di Arena Domenico, domic. a Torre Annunziata (Napoli); con usufrutto vitalizio congiuntamente a Punzo *Maddalena*, Filomena, *Michelina* e Maria fu Antonio, nubili, domic. a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente a Punzo *Maria-Maddalena*, Filomena, *Maria-Michela* e Maria fu Antonio, nubili, domic. a Napoli.
Cons. 5 % »	300034 300035	2,285 — 2,285 —	Poscia Paolo } fu Alessandro, minori sotto Poscia Luigi } la p. p. della madre Marcucci Teresa, ved. di Poscia Alessandro, domic. a Viterbo (Roma); con usufrutto a Marcucci Teresa *fu* Paolo, ved. di Poscia Alessandro, domic. a Viterbo (Roma).	Intestate come contro, con usufrutto a Marcucci Teresa *di* Paolo, ved. di Poscia Alessandro, domic. a Viterbo (Roma).
3.50 %	772370	98 —	Figli nati e nascituri da *Omero Giuseppe*, domic. a Salerno; con usufrutto ad *Omero Giuseppe.*	Figli nati e nascituri di *Chiariello Giuseppe* fu *Antonio*, domic. a Salerno; con usufrutto a *Chiariello Giuseppe* fu Antonio.
Cons. 5 % » »	120646 120647 120648	7,655 — 7,655 — 5,155 —	Coda-Zabetta Mario-Felice } fu Salvatore, Coda-Zabetta Romano } domic. a Ro- Coda-Zabetta Giovanna } ma; con usufrutto vitalizio a Farneti Adolfina fu Catone, ved. di Coda-Zabetta Salvatore, domic. a Roma.	Coda-Zabetta Mario-Felice } fu Salvatore, Coda-Zabetta Romano } *minori sotto* Coda-Zabetta Giovanna } *la p. p. della madre Farneti Adolfina fu Catone, vedova di Coda-Zabetta Salvatore*, domic. a Roma.
»	365470	2,000 —	Migliore Apollonia di *Mauro*, moglie di Vigliotta *Augusto*, domic. a Grumo Nevano (Napoli).	Migliore Apollonia di *Raffaele*, moglie di Vigliotta *Ernesto*, domic. a Napoli.
Buono del Tesoro novennale 7ª serie.	170	Cap. 10,500 —	Raimondi Anna-Maria ed *Andreina* fu Raimondo, minori sotto la p. p. della madre Martinengo Teresa ved. Raimondi; con usufrutto vitalizio alla predetta signora Martinengo Teresa.	Raimondi Anna-Maria e *Giuliana-Andreina*, minore sotto la *tutela* di Martinengo Teresa *fu Sciarra* ved. Raimondi; con usufrutto vitalizio come contro
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	944	Cap. 1,100 —	Betto-Schininà *Teresina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Schininà Carmelina ved. Betto.	Betto-Schininà *Maria-Teresa* fu Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	94876 114211	170 — 20 —	Aversa Giovanni, Maria-Caterina, *Luisa*, *Maddalena* e Giovannina di Salvatore, minori sotto la p. p. del padre, domic. in S. Caterina al Ionio (Catanzaro).	Aversa Giovanni, Maria-Caterina, *Maria-Luisa*, *Maria-Maddalena* e Giovannina di Salvatore, minori ecc. come contro.
» » » »	60858 77313 145661 176384	125 — 80 — 20 — 50 —	Montis Luce fu Giovanni, nubile, domic. a Torino.	Montis Luce fu Giovanni, *minore sotto la tutela di Alba Francesco fu Giovanni*, domic. in Torino.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	199606 206169	20 — 40 —	Bergandi *Mario* } fu Giuseppe, minori sotto la Bergandi Matilde e *Mario* } p. p. della madre Valle Teresa fu *Giuseppe*, ved. di Bergandi Giuseppe, domic. ad Ivrea (Torino).	Bergandi *Giuseppe-Mario* } fu Giuseppe, Bergandi Matilde e *Giuseppe-Mario* } minori sotto la p. p. della madre Valle Teresa fu *Battista*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	37803 37805	1,500 — 500 —	Tallia *Angelo* di Avventino, minore sotto la p. p. della madre Prina Ester fu Maurizio, moglie di Tallia Avventino, presunto assente, domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a Prina Ester fu Maurizio, moglie di Tallia Avventino, presunto assente, domic. a Torino.	Tallia *Angiola-Maria* di Avventino, minore ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 novembre 1929 Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6512)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1a *pubblicazione*).

Concorso per il posto di assistente alla cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Viste la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Portici e la tabella degli stipendi allegata alla legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Vista la lettera 23 novembre 1929, n. 118963, con la quale la Finanza concede la prescritta autorizzazione, si dichiara aperto il concorso al posto di assistente presso la cattedra di patologia vegetale con lo stipendio iniziale di L. 8150 oltre il supplemento di servizio attivo in L. 1750 e la indennità aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami, a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie, purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il professore di patologia vegetale avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendano prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi delle ore 16 del giorno 15 febbraio 1930-VIII alla segreteria dell'Istituto apposita domanda in carta legale accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in scienze agrarie, ottenuto in una Università o Istituto superiore del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento e pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica e professionale percorsa.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica o giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati del giorno in cui avrà luogo, presso il Regio istituto superiore agrario di Portici, la prova di esame.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla data della comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Portici, dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore: Prof. FILIPPO SILVESTRI.

(7078)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.